



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 154 del 09/06/2025

Treviso, 09/06/2025

**Oggetto: COMUNE DI SALGAREDA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DEL
DEPURATORE DI 2^ CATEGORIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI IN LOC. CAMPODIPIETRA
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 188 del 10/06/2021 con il quale il Comune di Salgareda è stato autorizzato all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^ categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito in via degli Alpini, loc. Campodipietra, con recapito nel Canale Grassaga;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione datata 12/05/2025, prot. n. 5135 e assunta al prot. prov. n. 25986;

RILEVATO che l'impianto ha una potenzialità di progetto di 500 abitanti equivalenti (AE), al quale è stato integrato un impianto temporaneo MBR con potenzialità pari a 500 AE, e si trova in "zona di pianura a bassa densità abitativa", per la quale è stabilita una soglia S pari a 500 AE;

VISTI i dati emersi dai resoconti annuali del biennio 2023-2024 in cui si evince che i valori di progetto dell'impianto relativi a carico organico e carico idraulico in ingresso sono rispettati;

RITENUTO, pertanto, di confermare il divieto di allacciamento di nuove utenze alla rete fognaria afferente al depuratore, già imposto con la precedente autorizzazione, a eccezione della deroga concessa con il DDP n. 46 del 30/01/2019;

VISTA la DGRV n. 1955 del 23/12/2015, che aggiorna gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e ne indica il carico generato;

VERIFICATO che l'impianto fa parte dell'agglomerato n. 28058001 a cui è attribuito un carico generato pari a 4746 AE, pertanto non è soggetto al rispetto dei limiti per l'azoto e il fosforo nei valori e nei casi rappresentati dall'art. 25 delle NTA del PTA/2009;

VISTO il nulla osta idraulico allo scarico di acque reflue depurate nel Canale Grassaga, rilasciato





dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 17805 del 22/11/2013 al Comune di Salgareda;
CONSIDERATO che l'aggiunta dell'impianto temporaneo MBR, aumentando la capacità di trattamento, ha comportato un incremento della portata massima in ingresso all'impianto rispetto a quanto a suo tempo previsto;
RITENUTO di chiedere al Comune la trasmissione a questa Amministrazione del suddetto nulla osta aggiornato in tal senso;
PRESO ATTO di quanto comunicato circa la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/1985;
VISTO l'art. 5, punto 2, lettera a) della L.R. 33/1985;
VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici;
VISTA la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009 e s.m.i., la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, la Circolare Regionale n. 35 del 04/06/1986 e la DGRV n. 578 del 10/05/2011;
VISTA la DGRV n. 80 del 27/01/2011 "Linee guida applicative" delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;
VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Il Comune di Salgareda è autorizzato all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^a categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito in via degli Alpini, loc. Campodipetra, con recapito nel Canale Grassaga, alle seguenti condizioni:

- a) le acque di scarico devono rispettare i limiti previsti dalla colonna A, tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a mezzo di apposito pozzetto che deve avere una profondità dal punto di uscita di almeno 30 cm. Deve essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale. Per il controllo di conformità degli scarichi è richiamato quanto disposto al comma 3 dell'art. 26 delle NTA del PTA/2009;
- d) i tipi di parametri e la periodicità delle analisi di autocontrollo devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della Circolare Regionale n. 35/1986, modificata dalla





DGRV 578 del 10/05/2011;

- e) tutte le sezioni dell'impianto devono essere accessibili al personale di controllo e dotate di idonei dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente;
- f) devono essere mantenuti in efficienza i misuratori di portata sui quali deve essere effettuata una verifica funzionale almeno una volta l'anno;
- g) deve essere mantenuta la recinzione perimetrale dell'area occupata dall'impianto;
- h) deve essere rispettata la fascia di inedificabilità secondo le disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici in data 04/02/1977 e delle NTA del PTA/2009, fatte salve le concessioni edilizie già in essere;
- i) presso l'area del depuratore è vietato effettuare depositi di materiali, rifiuti e/o attrezzature non strettamente connesse all'attività e alla gestione dell'impianto;
- l) devono essere adottati gli accorgimenti e gli interventi volti a impedire la formazione di odori molesti, nonché la proliferazione di ratti e insetti.

ART. 2 - È ribadito il divieto di allacciamento di ulteriori utenze alla rete fognaria confluyente all'impianto di depurazione, a eccezione dei 500 AE di cui al depuratore modulare, provvisorio e mobile autorizzato con DDP n. 46 del 30/1/2019 e nell'osservanza delle prescrizioni previste da detto provvedimento.

ART. 3 - Entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione il Comune deve trasmettere a questa Amministrazione copia del nulla osta idraulico aggiornato.

ART. 4 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 9 del PTA/2009, e del quaderno di manutenzione nel quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo. I quaderni vanno tenuti presso l'impianto o, in caso di impossibilità, presso la sede degli uffici comunali o altra sede indicata dal Comune, a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 5 - L'avvio a trattamento presso altri impianti dei fanghi di risulta e degli altri rifiuti deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 6 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 7 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto, sia pure per ordinaria manutenzione, nonché nei sistemi di misura e controllo, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 33/1985.

ART. 8 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e dello scarico deve essere preventivamente





autorizzata.

ART. 9 - Deve essere comunicata l'eventuale variazione del tecnico responsabile.

ART. 10 - Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune è tenuto a inviare a questa Amministrazione una relazione sulla tipologia e la quantità dei reflui in ingresso all'impianto, dei residui e rifiuti prodotti, nonché sui dati di funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 11 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del recettore finale dello scarico stesso.

ART. 13 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

ART. 14 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

**IL DIRIGENTE
BUSONI SIMONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

